

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente

Dott. FIECCONI Francesca - rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 15699-2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),  
rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

**contro**

COMUNE DI BARI, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in  
(OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato  
(OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1083/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 17/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO che:

1. (OMISSIS), con atto di citazione ritualmente notificato il (OMISSIS), conveniva in giudizio, innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, il Comune di Bari, premettendo che il (OMISSIS), alle ore (OMISSIS) ca., mentre percorreva a piedi (OMISSIS) sul marciapiede lato sinistro verso (OMISSIS), giunto all'altezza del civico n. (OMISSIS) era costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede opposto, essendo il marciapiede bloccato per lavori edili. L'attore esponeva che, nell'eseguire tale attraversamento, poneva il piede destro in una profonda buca posta al centro della carreggiata, non segnalata ne' individuabile in quanto coperta da carte e fogli di giornale, a causa della quale "cadeva rovinosamente a terra" nonostante avesse tentato di alleggerire la caduta appoggiando la mano sinistra al suolo. Asseriva inoltre che, a seguito della caduta, si recava presso il P.S. del Policlinico di (OMISSIS) dove, previ accertamenti radiologici e radiografici di rito, veniva riscontrato che aveva riportato "trauma contusivo ginocchio destro e trauma contusivo - distorsivo polso sinistro", a cagione dei quali gli veniva confezionato palmare di cartone alla mano sinistra e veniva dimesso con prescrizione di crioterapia, terapia medica e 7 giorni di prognosi. L'attore deduceva poi che, a seguito delle visite di controllo nel giorno (OMISSIS) e (OMISSIS), veniva confermata la suddetta diagnosi e riconosciuta anche la "frattura dello scafoide carpale sinistro" e prescritto tutore di protesi polso - pollice, cui seguiva un ulteriore periodo di terapia medica e riabilitazione. Guarito, lamentava di aver subito una ITT di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 30, un'IP del 4% e quindi un danno biologico di Euro 3.594,55, oltre a un danno morale, nonche' di aver anticipato le spese per le cure del caso di Euro 30,00. L'attore, pertanto, chiedeva l'accertamento della responsabilita' del Comune di Bari nella causazione del sinistro e, per l'effetto, la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti (danno non patrimoniale, IP, ITT, ITP, danno morale e spese mediche), come quantificati in narrativa o nella diversa misura, maggiore o minore, che fosse risultata di giustizia a seguito di espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore del GdP adito. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

2. Il Giudice di Pace di Bari, all'esito dell'istruttoria svolta, con sentenza n. 1973/2019 del 18.7.2019 pubblicata il 21.8.2019 e notificata il 24.9.2019, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava il Comune di Bari al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 4.650,96,

oltre interessi legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo, spese di CTU pari a 300,00, e spese di giudizio.

### 3. Il Tribunale di Bari, investito dell'appello da parte dell'ente

comunale, ha invece escluso la responsabilita' dell'Amministrazione Comunale convenuta, ritenendo che l'incidente, sotto il profilo causale, fosse dovuto a disattenzione del pedone nell'attraversamento della strada, ragionando sui principi sanciti dalla giurisprudenza in merito nell'interpretazione dell'articolo 2051 c.c., " giacche' all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalita' e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, puo' allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento".

4. Il ricorso per cassazione della sentenza n. 1083/2021, pubblicata il 17/03/2021 e notificata a mezzo PEC il (OMISSIS), e' svolto dall'attore soccombente; esso e' affidato a un solo motivo, ed e' stato notificato il 31/5/2021. Il Comune resiste con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. Con un unico motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2051 e 1227 c.c., censurando la sentenza impugnata sul duplice versante dell'errore di diritto, consistente nella violazione e/o falsa applicazione di legge per aver il Tribunale di Bari, quale Giudice di Appello, ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta omissiva del Comune e quella del danneggiato ex articolo 2051 c.c., nonche' per violazione e falsa applicazione all'articolo 1127 c.c. (articolo 1227 c.c.). Si assume che nel caso di specie la sentenza di appello non terrebbe conto della regola - di comune esperienza - per cui le strade delle citta' (specialmente nel meridione d'Italia) sono spesso piene di carte e fogliame che si posano sul manto stradale e non vengono tempestivamente rimosse per carenza di personale e/o cattiva amministrazione. Conseguentemente, richiedere al pedone di prestare attenzione ad ogni foglio, carta, accumulo di foglie che incontra sul suo percorso significherebbe richiederli uno sforzo che va oltre l'ordinaria diligenza, non considerando che durante l'attraversamento della strada si debba in primo luogo prestare attenzione alle auto in transito.

2. Il motivo, sotto apparente denuncia di violazione o falsa applicazione della norma sulla responsabilita' del custode, tende a riproporre una rivisitazione dell'esame del fatto effettuato dal

Tribunale e peraltro correttamente condotto secondo i paradigmi elaborati da questo giudice di legittimità, in ordine al disposto dell'articolo 2051 c.c.; di prova del nesso causale e di interruzione dello stesso, ove la condotta negligente della vittima si sia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incidente sull'evento lesivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016 Cass., sez. VI sent. n. 9315/2019; Cass. sez. III ord. n. 456/2021).

3. Pertanto, in tale caso, la valutazione sulla incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell'attraversamento della strada, caduta a causa di una buca nel manto stradale risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone, risulta del tutto insindacabile.

4. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, poste a carico del ricorrente.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.